

# Carcasse suine: ora si usa una nuova classificazione

GABRIELE TESTA - Servizio Produzioni Animali, Regione Emilia-Romagna

**L'Unione europea ha accolto la richiesta italiana di impiegare metodi di stima propri. Le categorie di peso e la classe di carnosità.**

La classificazione delle carcasse di suino dev'essere effettuata stimando il tenore di carne magra, applicando metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione strumentale di spessori di tessuto muscolare e adiposo in uno o più punti della carcassa. L'Italia ha ottenuto l'autorizzazione ad impiegare dei metodi di classificazione propri, dopo aver presentato all'Unione europea un oneroso lavoro sperimentale, condotto da ricercatori dell'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma e del Centro ricerche produzioni animali di Reggio Emilia, che ha consentito di approntare sistemi di stima della carnosità delle carcasse che hanno trovato l'approvazione della competente commissione scientifica di Bruxelles.

In Italia è ammesso, almeno per ora, solo l'uso di due strumenti: il "Fat-O-Meater" e lo "Hennessy Grading Probe" (HGP 7), che sono stati positivamente testati nel corso delle prove sopra ricordate. Inoltre, fatto assai rilevante, l'Unione europea riconosce la singolarità della suinicoltura italiana, che vede la presenza di due distinte popolazioni animali, i cui capi danno luogo a differenti mercati. Queste popolazioni richiedono l'utilizzazione di due


equazioni di stima diverse: la prima riferita al suino leggero, il cui peso-carcassa risulta essere compreso tra 70 e 110 chilogrammi; la seconda, largamente più diffusa in Italia, unico Paese al mondo ad allevare questo tipo di maiali, riferita al suino pesante, il cui peso carcassa è invece compreso tra i 110,1 e i 155 chilogrammi.

Il legislatore comunitario, quindi, ha emanato la Decisione della Commissione europea dell'8 giugno 2001, rela-

come «*il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma con la sugna*».

Sulla scia di questa decisione è stato promulgato, l'11 luglio 2002, un decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali, che ha ritenuto necessario dettare apposite norme integrative nazionali per assicurare la classificazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle carcasse suine.

(Foto Govoni)



tiva all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia (in Gazzetta Ufficiale Ce L 163/31 del 20 giugno 2001), chiedendo nel contempo al nostro Paese di adottare una presentazione uniforme delle carcasse dei suini macellati, utilizzando dei coefficienti che permettano di confrontare la carcassa "italiana" - tradizionalmente comprendente la sugna e/o rognoni e/o il diaframma - con quella "standard" europea, che non prevede invece quelle parti anatomiche e che viene definita

## Le deroghe previste

Vale la pena di ricordare che le imprese che effettuano macellazioni per una media annua inferiore a 200 suini a settimana, nonché le imprese in cui i suini nascono e sono allevati, macellati e lavorati nel medesimo impianto, possono ottenere una deroga alla classificazione, previa apposita richiesta da far pervenire al Mipaf.

Potranno usufruire di tale deroga anche le imprese che effettuano la macellazione per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del bestiame e, quindi, anch'esse devono essere esentate dalla rilevazione e trasmissione dei prezzi di mercato.

Tutte le altre imprese di macellazione dovranno invece classificare e identificare le carcasse suine secondo la tabella di classificazione proposta dal legislatore comunitario.

La misurazione fisica del tenore di carne magra delle carcasse dovrà essere effettuata al momento della pesata, con gli strumenti Fat-O-Meater (FOM) o Hennessy Grading Probe (HGP 7). In questi apparecchi, tramite appositi

software, i valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra: un dato calcolato automaticamente seguendo due diverse equazioni, a seconda se ci troviamo di fronte ad un suino leggero o ad un suino pesante. La misurazione così effettuata permetterà di determinare l'appartenenza della carcassa alle classi commerciali previste dal legislatore Ue e riportate in tabella 1.

Dopo la classificazione le carcasse dovranno essere marcate con lettere maiuscole indicanti le categorie di peso (H = heavy (pesante) o L = light (leggero)), nonché la classe di carnosità (E, U, R, O, P) oppure, in alternativa, con la lettera indicante la categoria di peso, seguita dalla percentuale di carne magra.

La marcatura dovrà essere effettuata sulla cotenna a livello della zampa posteriore o del prosciutto, con inchiostro indelebile e termo-resistente. Le lettere o le cifre dovranno essere ben visibili ed avere un'altezza di almeno 2

**Tab. 1 – Classificazione comunitaria delle carcasse suine.**

CARNE MAGRA STIMATA IN % DEL PESO DELLA CARCASSA	CLASSE
55 e più	E
Da 50 fino a meno di 55	U
Da 45 fino a meno di 50	R
Da 40 fino a meno di 45	O
Meno di 40	P

centimetri. Viene consentita la marcatura tramite etichetta, ma in questo caso sarà necessario da parte dell'operatore richiedere la preventiva autorizzazione al ministero.

Altra importante innovazione introdotta dalla normativa precedentemente citata è quella che riguarda l'obbligo, da parte dei responsabili delle strutture di macellazione, di provvedere alla rilevazione dei prezzi di mercato,

determinati sulla base dei prezzi pagati ai fornitori franco macello, al netto dell'Iva, per le carcasse suine classificate secondo le classi commerciali stabilite dalla tabella 1.

La trasmissione dei prezzi medi rilevati, suddivisi per categorie di suino leggero e pesante, alle Camere di commercio competenti per territorio e al ministero delle Politiche agricole e forestali (Direzione generale per le politiche agroalimentari, Ufficio carni - Roma), permetterà la definizione del prezzo medio nazionale.

Il controllo delle operazioni di classificazione e di rilevazione dei prezzi è di competenza del Mipaf, che dovrà attuarlo tramite le Regioni competenti per territorio, concertandone con le Regioni stesse procedure e metodologie. Si tratta, quindi, di un decreto molto importante a cui dovranno fare riferimento tutti gli operatori del settore per soddisfare quanto richiesto dalla normativa comunitaria. □